

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Macerata S.p.A

Contrada Acquevive 20/A - 62100 - Macerata (MC)

Tel.: 0733/2501- Fax: 0733/250240

Email: info@bancamacerata.it Pec: bprm@pec.bancamacerata.it Sito internet www.bancamacerata.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata n. REA 163874 c.f. 01541180434

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5623 - cod. ABI 03317

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/Elenco: _____

Qualifica: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di Credito documentario (denominata anche Lettera di Credito - in sigla "L/C"), consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una Banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale Banca effettuerà, o farà effettuare da Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratta, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario. Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le Banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le Banche controllano la conformità formale, omettendo, quindi, valutazioni di merito. L'impegno proprio della Banca emittente solleva il venditore dal rischio di insolvenza del compratore o dal rischio paese.

La Lettera di credito Stand-by (Stand-by Letter of Credit - in sigla "SBLC") è uno strumento che, come il Credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante, ad esempio a mezzo bonifico bancario.

Le operazioni di cui sopra, Crediti documentari e Lettere di credito Stand-by, sono ambedue disciplinate da specifiche Norme (NUU) emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC). La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Poiché il Credito documentario è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante - e poiché la condizione per erogare o meno il pagamento è legata alla sola valutazione della corrispondenza formale dei documenti presentati a quelli richiesti e non alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto spedito - il compratore sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere il pagamento dalla Banca emittente per difetti rilevati nella documentazione presentata, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente l'eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione

del contratto sottostante. Analogamente l'Ordinante ed il Beneficiario di una Lettera di credito Stand-by sopportano il rischio di dover pagare, il primo, o di non essere pagato, il secondo, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento. Le operazioni denominate in una moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento dell'utilizzo del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione. Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU) – che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono – comportano il rischio di esiti operativi inaspettati.

Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org, email: icc@cciitalia.org).

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

| | |
|---|---|
| Spese apertura | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 100,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 100,00 |
| Commissione apertura | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: 0,2% Minimo: € 70,00 Massimo: € 99.999,00 Periodicità delle commissioni MENSILE CREDOC IMPORT (EMESSI): 0,2% Minimo: € 70,00 Massimo: € 99.999,00 Periodicità delle commissioni MENSILE |
| Spese di modifica | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 50,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 50,00 |
| Commissioni di accettazione | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: 0% Periodicità delle commissioni MENSILE CREDOC IMPORT (EMESSI): 0,2% Periodicità delle commissioni MENSILE |
| Spese di accettazione | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 0,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 40,00 |
| Spese di utilizzo | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 0,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 40,00 |
| Commissione di utilizzo | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: 0% CREDOC IMPORT (EMESSI): 0,1% |
| Commissione mancato utilizzo | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 0,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 50,00 |
| Spese di escussione | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 100,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 0,00 |
| Spese swift - comunicazione tra banche | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 15,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 15,00 |
| Recupero spese reclamate al momento del regolamento (commissioni di servizio) | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: 0,15% Minimo: € 2,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): 0,15% Minimo: € 2,00 |
| Spese per trasparenza periodica / Posta | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 2,75 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 2,75 |
| Spese per comunicazioni period / Casellario postale interno | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 0,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 0,00 |
| Spese per comunicazioni period / Casellario elettronico | LETTERE DI CREDITO STAND-BY: € 0,00 CREDOC IMPORT (EMESSI): € 0,00 |
| Recupero spese spedizione | Spese reclamate |

RECLAMI

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Contrada Acquevive 20/A, 62100 MACERATA legale@bancamacerata.it oppure a bprm@pec.bancamacerata.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) | Ente privato a carattere internazionale, rappresentativo dei diversi settori dell'attività economica mondiale, che ha come scopo l'agevolazione dei commerci internazionali. A tal fine ha elaborato, sin dal 1929, un testo normativo di riferimento denominato "Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari" (NUU) che, aggiornato nel corso degli anni, costituisce ora il necessario riferimento tecnico-giuridico di tutti i regolamenti previsti a mezzo Credito documentario o Lettera di credito Stand-by (per quest'ultima l'applicabilità è parziale). |
| Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'importazione o Crediti documentari Italia (acquisto) | Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di importazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari emessi quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche. |
| Crediti Documentari / Lettere di credito Stand-by all'esportazione o Crediti documentari Italia (vendita) | Crediti documentari / Lettere di credito Stand-by emessi a supporto di operazioni di esportazione di merci e/o servizi, oppure di Crediti documentari ricevuti quale forma di pagamento per operazioni di compravendita domestiche. |
| Emissione / Apertura | È l'evento della emissione del Credito documentario o della Lettera di credito Stand-by, e cioè della assunzione, da parte della Banca emittente, dell'impegno a fornire la prevista prestazione economica al Beneficiario, su istruzioni dell'Ordinante, alle condizioni indicate da quest'ultimo, e inserite nel Credito o nella Lettera di credito Stand-by, alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista. |
| Prestazione prevista dal Credito / Lettera di credito Stand-by | È la forma di pagamento indicata dal Credito. A seguito di presentazione di documenti che risultino conformi ai termini ed alle condizioni del Credito, il Beneficiario ha diritto alla prestazione prevista. Può trattarsi di pagamento a vista, di pagamento a scadenza (indicata nel Credito) o di accettazione, da parte della Banca, di tratta a scadenza spiccata dal Beneficiario oppure di negoziazione. |
| Modifica | Si tratta di un possibile intervento successivo alla emissione del Credito documentario con il quale l'ordinante richiede alla Banca emittente di variare i termini e/o le condizioni del Credito originario. Perché il Credito si intenda modificato è necessario che la modifica sia esplicitamente accettata dal Beneficiario, o con specifica comunicazione, o con presentazione di documenti che ne tengano conto. |
| Conferma | Si tratta di una distinta operazione bancaria, connessa all'emissione di un Credito documentario, con la quale la Banca corrispondente della Banca emittente (quella che opera sulla piazza del Beneficiario), assume nei confronti di quest'ultimo lo stesso impegno assunto dalla Banca emittente. La conferma è richiesta o autorizzata nel testo del Credito dalla Banca emittente su conformi istruzioni dell'ordinante. |
| Utilizzo | È l'evento conclusivo dell'operazione: il Beneficiario presenta la documentazione prevista dal Credito e ne richiede la verifica al fine di ottenere la prestazione promessa. A seguito dell'accertamento della conformità dei documenti ai termini ed alle condizioni previste dal Credito la Banca tenuta alla prestazione esegue la propria obbligazione di pagamento. |

